

AREA NAUTICA VALLESANTA LEVANTO

NORME SPECIALI DI REGOLAMENTO PER LA **ZONA D**

Premesse

La presente disciplina regolamentare è diretta agli Utenti della ZONA D dell'Area Nautica di Vallesanta e deve ritenersi integrativa delle Norme Generali di Regolamento dettate per tutti i fruitori dell'Area stessa.

Articolo 1

La Zona D dell'Area Nautica è destinata esclusivamente allo stazionamento di unità da diporto a terra di proprietà di soggetti che esercitano l'attività professionale della pesca.

Articolo 2

Il rapporto tra la Levante Multiservizi e i singoli Pescatori Professionali verrà regolato da apposite convenzioni.

Le convenzioni avranno di regola durata annuale, ma la Levante Multiservizi si riserva il diritto di sottoscrivere convenzioni di durata superiore.

Le convenzioni determineranno l'ammontare del Contributo dovuto dai Pescatori Professionali.

Articolo 3

La sottoscrizione della Convenzione e il pagamento del Contributo dovuto da ogni singolo Pescatore Professionale costituiscono titoli di legittimazione per l'utilizzo delle aree di stazionamento delle unità da diporto destinate all'esercizio dell'attività di pesca.

Articolo 4

I Pescatori Professionali saranno tenuti:

- a mantenere e custodire la superficie concessa in uso con la diligenza del buon padre di famiglia, curandone la pulizia e mantenendola in perfetto ordine, garantendo una costante situazione di decoro;
- ad eliminare, a proprie cure e spese esclusive, qualsivoglia danneggiamento che la superficie di Area Nautica concessa in uso dovesse subire in conseguenza dell'esercizio dell'attività;
- ad utilizzare, per lo svolgimento dell'attività, impianti e mezzi regolarmente collaudati e mantenuti in perfetta efficienza; ad adeguare detti beni alle normative vigenti o emanande, fornendo prova alla Levante Multiservizi della idoneità legale dei beni stessi;
- a rispettare qualsivoglia normativa, di legge e/o di regolamento, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela ambientale, di smaltimento di rifiuti, rimanendo unici responsabili per le eventuali

violazioni e correlative sanzioni, con obbligo di manleva della Levante Multiservizi da qualsivoglia responsabilità;

a servirsi, nello svolgimento dell'attività, di personale regolarmente assunto e dotato di idonea formazione professionale;

- a risarcire senza indugio ogni e qualsiasi danneggiamento provocato nel corso di svolgimento dell'attività, con obbligo di manleva della Levante Multiservizi da qualsivoglia responsabilità e con obbligo di contrarre e mantenere operativa polizza assicurativa per responsabilità civile per importo di massimale che verrà di volta in volta determinato dalla medesima Levante Multiservizi;
- a segnalare alla Levante Multiservizi ogni e qualsiasi violazione delle disposizioni regolamentari che dovessero essere compiute dai soggetti ammessi all'interno dell'Area Nautica, nonché ogni situazione di pericolo anche connessa con la manutenzione delle strutture della medesima Area Nautica;
- a custodire la chiave di accesso all'Area Nautica con la diligenza del buon padre di famiglia, con obbligo di restituire la chiave stessa, per il caso di cessazione della convenzione;
- a servirsi, per la movimentazione, l'alaggio e il varo delle unità da diporto, degli operatori autorizzati della Società GES.LEV o dello scalo presente nella zona C; il corrispettivo per il servizio di movimentazione, alaggio o varo, eseguito tramite gli operatori dovrà essere versato a Levante Multiservizi.

Articolo 6

Il requisito essenziale per la stipulazione della convenzione per lo stazionamento nella Zona D è rappresentato dalla licenza per l'esercizio della pesca professionale riferita al soggetto richiedente e all'unità da diporto che si intende custodire all'interno dell'Area Nautica.

Il requisito deve essere attestato mediante consegna di copia della licenza alla Levante Multiservizi.

Articolo 7

A ciascun Pescatore Professionale verrà assegnata una specifica area di stazionamento, con divieto assoluto per il medesimo di occupare spazi diversi dell'Area Nautica o di disporre l'unità da diporto in modo tale da limitare l'utilizzo delle contigue superfici.

A rispettare il divieto assoluto di installare in detta area impianti e strutture non preventivamente autorizzate dalla Levante Multiservizi e licenziate dalle competenti Autorità Amministrative.

Articolo 8

La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio, la collocazione dell'area di stazionamento delle singole unità da diporto autorizzate, nonché di movimentare le stesse e collocarle in aree diverse in occasione di eventi meteo-marini di carattere eccezionale o di manifestazioni sportive e sociali.

Articolo 9

Le violazioni alle prescrizioni sopra dettate comporteranno il diritto della Levante Multiservizi di pretendere la risoluzione delle convenzioni stipulate.

Articolo 10

I Pescatori Professionali della ZONA D dell'Area Nautica di Vallesanta sono tenuti al più rigoroso rispetto delle Norme Generali di Regolamento che disciplinano l'Area stessa.

Il presente Regolamento integrativo si compone di due pagine integralmente dattiloscritte e di quanto fin qui della terza pagina.

Levanto, 19 Dicembre 2016



levantemultiservizisrl

Società sottoposta ad attività di direzione da parte del Comune di Levanto

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Lungomare A. Vespucci, 33 - 19015 LEVANTO SP

0187-802050 FAX 0187- 803663

www.levantemultiservizi.it - info@levantemultiservizi.it

